

**OGGETTO: PARERE DI COMPETENZA IN MATERIA DI
STRUMENTAZIONE URBANISTICA SULLA SPECIFICA
DESTINAZIONE DELL'AREA A SERVIZI DI VIA NENNI
COME PREVISTA PER L'EDIFICIO DI RILANCIO A
PARTE DEL PROGETTO DEFINITIVO "SISTEMA
DORSALE DI CORNAREDO ACQUEDOTTO –
INTERCONNESSIONE RETE IDRICA TRA I COMUNI DI
CORNAREDO, RHO, PERO, ARESE E BOLLATE" CON
APPROVAZIONE IN ITINERE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate in premessa:

- le comunicazioni (in atti comunali di cui al prot. 53934 in data 06.12.2022 e successive integrazioni fino in ultimo al prot. 9905 in data 03.03.2023) da parte di "Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano Azienda Speciale", in qualità di autorità amministrativa procedente, con le quali è stata indetta Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.), in forma semplificata e modalità asincrona, per l'approvazione (ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) del Progetto Definitivo Cap Holding SpA cod. 5164 "Sistema Dorsale di Cornaredo Acquedotto – Interconnessione rete idrica tra i Comuni di Cornaredo, Rho, Pero, Arese e Bollate";
- la conseguente posizione del Comune di Bollate, quale amministrazione coinvolta, che deve rendere ai sensi di legge le proprie determinazioni in merito, nel termine perentorio previsto del giorno 2 maggio 2023 entro le ore 12.00, specificando se eventuali prescrizioni o condizioni indicate siano relative ad un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Preso atto e rilevato che:

- in genere l'espressione del parere inerente risulta assorbito nella competenza degli uffici comunali deputati, come facenti capo ai relativi responsabili interessati;
- nell'esame istruttorio d'ufficio del progetto definitivo, inerente l'opera pubblica di acquedotto in argomento, è emerso trattarsi di un'urbanizzazione primaria coerente e conforme con lo strumento urbanistico generale di Piano di Governo del Territorio (PGT), contemplando tuttavia un parziale diverso impiego urbanistico dell'area, già di proprietà comunale, di circa 1.000 metri quadrati posta in via Pietro Nenni (identificata catastalmente a parte del fg. 44 mapp. 230 e fg. 46 mapp. 272), a confine con il Comune di Novate Milanese, già individuata e destinata a servizi nel Piano dei Servizi del PGT vigente, ove viene prevista la collocazione delle costruzioni costituenti la "stazione di rilancio" (con impianto a 4 pompe);
- detta area è evidenziata (vedi freccia con destinazione prevista e destinazione modificata) direttamente sul supporto della cartografia di cui alla Tav. SP01 "Carta del Piano dei Servizi" del PGT nell'unito allegato denominato "Elaborato modifica specifica destinazione area di via Nenni per Stazione di rilancio";

- nella previsione del PGT essa risulta destinata ad “Area per servizi pubblici o di interesse pubblico” e nella predetta Tav. SP01 di PGT è classificata in legenda più nello specifico nel “Sistema dei servizi pubblici o di uso pubblico esistenti” tra le “Aree di verde pubblico urbano esistente” (campitura color verde), mentre l’impiego per le attrezzature pubbliche, quali quella prevista dal progetto definitivo in argomento, rientrerebbe più propriamente in specifico tra le aree a “Servizi pubblici o di uso e interesse pubblico” (campitura color azzurro), così come già individuate per le aree di sedime dei pozzi di emungimento dell’acqua per il servizio di acquedotto pubblico comunale ad uso umano esistenti (gestione CAP Holding SpA) sul territorio;
- nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) SP.04 del Piano dei Servizi di PGT l’art. 2 “Classificazione delle aree per infrastrutture e servizi pubblici e di interesse pubblico o generale” recita:

“Le aree per infrastrutture ed attrezzature pubbliche, come definite dalla LR 12/05, sono ripartite nel seguente modo:

Art.2.1 Aree per opere di urbanizzazione secondaria:

 - a. Aree per l’istruzione*
 - b. Aree per attrezzature di interesse comune*
 - c. Aree a verde attrezzato e per lo Sport*
 - d. Aree per parcheggi pubblici*

Art.2.2 Aree per opere di urbanizzazione primaria:

 - e. Aree stradali*
 - f. Aree per impianti tecnologici di interesse pubblico.*

Le destinazioni sopra elencate relative alle urbanizzazioni secondarie (paragrafi da “a” a “d”), ove riportate nelle tavole di piano, hanno valore indicativo e potranno essere variate in ragione dei programmi di intervento comunali senza che ciò comporti l’applicazione della procedura di variante al Piano dei servizi, come disposto all’art. 9, comma 15 della LR 12/05.”;
- l’art. 9 comma 15 della Legge Regionale n. 12/2005 stabilisce che *“15. La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non comporta l’applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.”;*
- per l’area di via Pietro Nenni pertanto la dicitura di “aree di verde pubblico urbano esistente”, riportata nei sopra richiamati elaborati del Piano dei Servizi del PGT, detiene in ogni caso “valore indicativo”, come espressamente stabilito dal citato testo dell’art. 2 delle NTA del Piano dei Servizi, la sua modificazione non comporta una procedura di variante allo stesso Piano dei servizi di PGT, ma è soggetta a pronunciamiento del consiglio comunale, ciò in una “procedura ordinaria” così codificata di applicazione, su opera afferente la competenza dell’ente “in ragione dei programmi di intervento comunali”.

Considerato che:

- i progetti definitivi di opere, come quelle qui in argomento, *“sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei”* (nel nostro caso Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano Azienda Speciale), come stabilisce l’art. 158-bis (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in base al quale è stata attivato il procedimento amministrativo in parola;
- detto articolato costituisce normativa di portata speciale in quanto statuisce che l’approvazione del progetto definitivo dell’opera *“comporta dichiarazione di pubbli-*

ca utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici”;

- in tale caso pertanto gli eventuali specifici riflessi e contenuti di modificazione dello strumento urbanistico, portati dal progetto definitivo, sono assorbiti in automatico nella procedura di rito speciale (per parte urbanistica) di approvazione, la quale non fa così capo al consiglio comunale;
- il Comune di Bollate deve rendere tuttavia le proprie determinazioni nella procedura della conferenza di servizi di approvazione del progetto definitivo dell’opera in parola;
- i contenuti inerenti tali determinazioni, per la parte strettamente limitata alla diversa specifica destinazione dell’area classificata a servizi nel PGT, risultano aspetti di merito come ordinariamente sopra tratteggiati di prerogativa del consiglio comunale e non degli uffici comunali e relativi responsabili;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con l’art. 42 (Attribuzioni dei consigli) stabilisce:
*“2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
... OMISSIS ...
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;”*
- detto testo unico all’articolo 1 (Oggetto) al comma 4 statuisce espressamente *“4. Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.”;*
- le citate disposizioni speciali di cui all’art. 158-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non introducono “espressa modificazione” al D.lgs 267/2000, in relazione al precitato aspetto dei “pareri da rendere per dette materie”, rispetto l’attribuzione della prerogativa, non incidendo sulla competenza della materia, dovendo quindi ravvisarsi il pronunciamento del consiglio comunale in relazione alla parte di “parere” inerente la determinazione dell’ente, da rilasciare per la conferenza di servizi, limitatamente al contenuto che tratta della sopra richiamata specifica destinazione a servizi dell’area di via Nenni (da piano urbanistico).

Atteso che:

- il Progetto Definitivo Cap Holding SpA cod. 5164 “Sistema Dorsale di Cornaredo Acquedotto – Interconnessione rete idrica tra i Comuni di Cornaredo, Rho, Pero, Arese e Bollate” consiste nella realizzazione di una condotta dorsale di adduzione dell’acqua, per uso umano, della lunghezza di 18 chilometri e dei relativi impianti e manufatti di supporto e servizio, quale opera strategica intercomunale per lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione del servizio di acquedotto, al servizio anche della popolazione locale e del territorio del Comune di Bollate;
- la dorsale di distribuzione idrica ora in progetto prende derivazione dal Campo Pozzi e dalla Centrale di produzione / potabilizzazione di Cornaredo il cui progetto è stato autorizzato con Decreto regionale n. 9510 del 04/08/2020 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006) per realizzazione di impianto di emungimento idrico campo pozzi e centrale di trattamento al servizio dei comuni del sistema nord Milano da parte di CAP Holding S.p.A. (ai sensi dell’art.

46 della L.R. 12/2005 s.m.i.) in Comune di Cornaredo (MI) – sempre di Cap Holding S.p.A.;

- il sistema di approvvigionamento idropotabile sussidiario della Dorsale Nord Milano servirà a regime la distribuzione idrica rispettivamente dei comuni del Bacino Ovest (Cornaredo, Rho, Pero, Arese, Baranzate, Bollate, Novate Milanese) e del Bacino Est (Paderno Dugnano, Cusano Milanino, Cormano, Bresso, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese e Cinisello Balsamo);
- per la descrizione dell'opera si fa rinvio alla documentazione del progetto definitivo trasmessi in atti comunali e come prima richiamati;
- la società Cap Holding S.p.a. è il gestore della rete di distribuzione dell'acqua potabile e della rete fognaria per n. 133 comuni dell'odierna Città Metropolitana di Milano, con decorrenza 01.01.2014 e per la durata di anni 20 fino al 31.12.2033, in forza della Convenzione di affidamento sottoscritta in data 20.12.2013, successivamente aggiornata con atto sottoscritto in data 29.06.2016 in adempimento alle indicazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico;
- l'affidamento del Servizio Idrico alla società Cap Holding S.p.a. dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2033 per Bollate è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/06/2011 con cui è stato approvato il progetto di costituzione del gestore del servizio idrico integrato secondo il modello in house providing a seguito del processo di fusione per incorporazione delle società patrimoniali esistenti.

Rinvenuto il rilevante interesse pubblico delle opere infrastrutturali in progetto.

Considerato che:

- in relazione all'area di via Nenni l'esigenza di individuare ivi la stazione di rilancio del sistema è da riportare a motivazioni di natura di dimensionamento e di modellazione impiantistica / ingegneristica che investe un'infrastruttura di ampia portata ed estensione sovracomunale, per le quali risulta ideale e pressoché obbligata la localizzazione intermedia territoriale ivi prevista;
- essa viene a trovarsi anche in prossimità del pozzo pubblico esistente di acquedotto di via Nenni;
- detta area risulta del tutto marginale e periferica rispetto al sistema territoriale urbano comunale ed è posta sul limite del territorio amministrativo, a confine con Novate Milanese;
- l'area inoltre è collocata in una zona cuscinetto, alla scala di reliquato urbano, interposta tra la via Nenni (dal lato nord) e a ridosso (dall'altro lato sud) della zona connettiva di viabilità costituente la strada complanare l'autostrada "Tangenziale Nord Milano A52" in trincea (riqualificazione ex S.P. n. 46 Rho-Monza), asse che funge ivi da coronamento del territorio di Bollate nel quadrante sud / sud-est.

Atteso che il presente argomento di competenza del Consiglio Comunale è stato trattato per i lavori preliminari in data 19 Aprile 2023 nella seduta della Commissione Tecnico Urbanistica.

Visto:

- *l'art. 78 comma 2 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 che recita: "Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui*

sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado”;

- *l'articolo 12, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale che recita: “I Consiglieri e i componenti la Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”.*

Udito pertanto l'intervento preliminare del Presidente del Consiglio Comunale che ha richiamato tale normativa prima di procedere alla trattazione del presente argomento.

Considerato, quindi, l'obbligo di astensione posto a carico degli amministratori comunali dall'art. 78, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., dal prendere parte a provvedimenti normativi o di carattere generale, ove sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della delibera in esame e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Tutto ciò premesso e considerato.

Visti:

- la L.R. 11/03/2005 n. 12 “Legge di Governo del Territorio” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- l'art. 158-bis (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.-

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 267/2000, e dato atto che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1) Di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente dispositivo.

2) Di riconoscere, per quanto in premessa illustrato, il rilevante interesse pubblico del Progetto Definitivo Cap Holding SpA cod. 5164 “Sistema Dorsale di Cornaredo Acquedotto – Interconnessione rete idrica tra i Comuni di Cornaredo, Rho, Pero, Arese e Bollate”, quale opera strategica intercomunale in grado di supportare lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione del servizio di acquedotto, afferente anche l'approvvigionamento idropotabile per la popolazione locale ed il territorio del Comune di Bollate.

3) Di rilevare che il progetto dell'opera in argomento contempla tuttavia un parziale diverso impiego urbanistico, nei termini più in dettaglio in premessa illustrati, dell'area di circa 1.000 metri quadrati posta in via Pietro Nenni (identificata catastalmente a parte del fg. 44 mapp. 230 e fg. 46 mapp. 272), di proprietà comunale, a confine con il Comune di Novate Milanese, già individuata e destinata a servizi nel Piano dei Servizi del PGT vigente, ove viene ora prevista la collocazione della "stazione di rilancio", come evidenziato direttamente nell'unito allegato denominato "Elaborato modifica specifica destinazione area di via Nenni per Stazione di rilancio", riferito alla cartografia di cui alla Tav. SP01 "Carta del Piano dei Servizi" del PGT.

4) Di dare atto che tale diverso impiego dell'area di via Nenni non costituisce variante al Piano dei Servizi dello strumento urbanistico generale (PGT), per quanto espressamente stabilito nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) SP.04 del Piano dei Servizi di PGT all'art. 2 "Classificazione delle aree per infrastrutture e servizi pubblici e di interesse pubblico o generale" (in applicazione dell'art. 9 comma 15 della L.R. 12/2005), ove la norma stabilisce che le specifiche destinazioni delle aree a servizi del Piano dei Servizi di PGT "*hanno valore indicativo*", come in premessa rappresentato in dettaglio.

5) Di prendere atto che l'approvazione del progetto definitivo dell'opera in argomento è di competenza dell'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (ai sensi dell'art 158-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), di cui al servizio idrico integrato, rappresentato nel nostro caso da "Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano Azienda Speciale" che ha avviato il relativo procedimento amministrativo ora in itinere.

6) Di dare atto che il Comune di Bollate, quale amministrazione coinvolta, deve rendere ai sensi di legge le proprie determinazioni nella procedura di Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.) relativa all'approvazione del citato progetto definitivo, nel termine perentorio previsto del giorno 2 maggio 2023 entro le ore 12.00.

7) Di dare atto che i contenuti inerenti tali determinazioni, per la parte strettamente limitata alla conseguente diversa specifica destinazione dell'area classificata a servizi nello strumento urbanistico PGT, risultano aspetti di merito di prerogativa del consiglio comunale, per quanto in premessa ravvisato e considerato.

8) Di rilasciare parere favorevole di assenso all'impiego dell'area di via Nenni per la collocazione della predetta "Stazione di rilancio" di cui al progetto dell'opera di acquedotto in argomento.

9) Di dare atto che l'effetto della specifica modifica di destinazione d'uso dell'area interverrà con il perfezionamento e la conclusione della procedura di approvazione del progetto definitivo in parola, in esito alla quale l'area di via Nenni in argomento sarà da intendersi rappresentata con la nuova qualificazione specifica tra le aree a "Servizi pubblici o di uso e interesse pubblico" (campitura color azzurro), invece dell'attuale specifica di "Aree di verde pubblico urbano esistente" (campitura color verde), sempre comunque facente parte del "Sistema dei servizi pubblici o di uso pubblico esistenti", in legenda della cartografia di cui alla Tav. SP01 "Carta del Piano dei Servizi" del PGT.

10) Di allegare come parte integrante a corredo della presente deliberazione l'elaborato "Elaborato modifica specifica destinazione area di via Nenni per Stazione di rilancio".

Il file allegato è denominato:

“2023 modifica PdS-Dorsale idrica CAP.pdf”

11) Di dare atto che risulta demandato agli uffici comunali competenti l’invio delle determinazioni comunali inerenti la Conferenza dei Servizi decisoria di cui trattasi del quale il presente provvedimento è parte del pronunciamento per quanto sopra rappresentato.

Successivamente, vista l’urgenza, di rendere ai sensi di legge le proprie determinazioni di ente nella procedura di Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.) relativa all’approvazione del citato progetto definitivo in argomento, nel termine perentorio stabilito del giorno 2 maggio 2023 entro le ore 12.00, **con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

RICHIAMATE:

- la delibera di C.C. n. 86 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 secondo le disposizioni previste dal D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

- la delibera di C.C n 41 del 25/07/2022 con la quale è stata approvata la verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2022/2024 e contestuale variazione di assetto generale di Bilancio ai sensi dell'art. 175 e 193 del D.Lgs 267/2000;

- la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 24/03/2023 con la quale si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto di gestione 2022, come previsto dall'art. 3 comma 4 del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato con la deliberazione sopra richiamata, i residui da inserire nel conto del bilancio 2021 risultano i seguenti:

	Residui dalla competenza 2022	Residui 2021 e precedenti	Totale
Residui attivi	€. 5.833.230,09	€. 9.272.478,19	€. 15.105.708,28
Residui passivi	€. 5.458.349,87	€. 1.175.056,88	€. 6.633.406,75

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 24/03/2023 ad oggetto: "Approvazione dello schema di rendiconto di gestione esercizio finanziario 2022";

RISCONTRATO CHE l'ente ha effettuato l'invio di prova del Rendiconto 2022 alla BDAP e ha dato esito positivo.

CONSIDERATO che il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2022, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale presenta le seguenti risultanze:

a) Conto del bilancio

MOVIMENTI 2022	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa iniziale (1/1)	8.934.326,26		
Riscossioni	6.084.596,22	29.428.626,89	35.513.223,11
Pagamenti	-4.072.653,75	-34.149.932,02	-38.222.585,77
Fondo di cassa Finale (31/12)	10.946.268,73	-4.721.305,13	6.224.963,60
Residui attivi	5.833.230,09	9.272.478,19	15.105.708,28
Residui passivi	-1.175.056,88	-5.458.349,87	-6.633.406,75
FPV per spese correnti al 1.1.2022	-305.486,04	305.486,04	
FPV per spese investimento 1.1.2022	-2.690.296,12	2.690.296,12	
AVANZO	12.608.659,78	2.088.605,35	14.697.265,13
Avanzo applicato al bilancio	-5.162.716,67	5.162.716,67	0,00
FPV per spese correnti al 31.12.2022		-389.843,75	-389.843,75
FPV per spese investimento 31.12.2022		-2.100.143,90	-2.100.143,90
RISULTATO FINALE	7.445.943,11	4.761.334,37	12.207.277,48

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	6.347.119,49
Fondo pag.indennità fine mandato	4.853,05
Fondo rischi	70.000,00
Aumenti contrattuali	52.500,00
Altre spese	40.000,00
Totale parte accantonata	6.514.472,54
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.707.453,78
Vincoli derivanti da trasferimenti	525.015,80
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	69.452,72
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	678.119,11
Altri vincoli	
Totale parte vincolata	2.980.041,41
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	245.913,46
Totale	9.740.427,41

Parte libera	
Avanzo libero di parte corrente	€ 2.037.191,99
Avanzo libero di parte capitale	€ 429.658,08

b) Conto economico:

Risultato dell'esercizio 2022 € -1.639.476,29

c) Conto del patrimonio

Attivo	€ 165.255.614,23
Passivo	€ 165.255.614,23
Netto Patrimoniale	€ 123.309.685,59

RICHIAMATO il principio applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (Allegato n. A/3 al D.Lgs 118/2011, così come modificato dal D.lgs 126/2014) e s.m.i;

PRESO ATTO CHE il Patrimonio Netto, pari ad € 123.309.685,59 è costituito, nelle seguenti poste:

I. Fondo di dotazione	€ 2.000.000,00
II. Riserve	
<i>da capitale</i>	€ 6.022.473,31
<i>da permessi da costruire</i>	€ 4.073.492,79
<i>riserve indisponibili beni demaniali e patrimoniali e per beni culturali</i>	€ 111.365.759,89
<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 767.721,94
<i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00
III. Risultato economico dell'esercizio	- € 1.639.476,29
IV. Risultato economico di esercizi precedenti	€ 719.713,95
V. Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00

VISTO lo schema di rendiconto di gestione anno 2022, redatto secondo i modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., comprensivo del Conto del Bilancio, del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, ALLEGATO A), della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO inoltre l'elenco degli allegati diversi al rendiconto, ALLEGATO B):

- Definizione di spesa codice della strada art. 208
- Servizi a domanda individuale
- Parametri di efficacia-efficienza
- Attestazione sui pagamenti

- Prospetti Siope
- Spese di rappresentanza
- Nota informativa sui rapporti societari

PRESO ATTO, inoltre, che il DPCM del 1 luglio 2021 stabilisce che a partire dal 2022 è fatto obbligo a tutti i Comuni il monitoraggio del livello dei servizi sociali offerti e il raggiungimento dell'obiettivo, certificato attraverso la compilazione di apposita relazione consuntiva da sottoporre al Consiglio Comunale, costituendo allegato di fatto del Rendiconto di gestione anno 2022 che sarà trasmessa al Sose entro il 31/05/2023, Allegato B3).

PRESO ATTO delle dichiarazioni rilasciate dai Responsabili di Servizio, depositate presso l'ufficio Ragioneria circa l'insussistenza di debiti fuori bilancio e rilevato che dal 1 gennaio al 31 dicembre sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio come da delibere di consiglio comunale n.18 del 21/04/2022, n. 39 del 25/07/2022, n. 55 del 20/10/2022 e n. 68 del 20/12/2022, e che dalla chiusura dell'esercizio 2022 all'approvazione del rendiconto di gestione sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio con delibera di consiglio comunale n.17 del 28/02/2023;

VISTI inoltre l'allegato B1) "indicatori del conto del Bilancio esercizio 2022" e l'allegato B2) "Elenco dei residui attivi e passivi per anno di competenza";

PRESO ATTO della conciliazione degli incassi e dei pagamenti desunti dal sistema SIOPE -Banca d'Italia;

CONSIDERATO altresì che la relazione sulla gestione predisposta dalla Giunta e la relazione tecnica di gestione tiene conto degli esiti della verifica di crediti e debiti reciproci con le società controllate e partecipate come da allegato C) e C1);

CONSIDERATO inoltre che sul sito istituzionale dell'ente viene pubblicato l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D. Lgs 33 del 14/03/2013;

PRESO ATTO che il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso parere favorevole per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022, così come risulta dalla relazione resa, ALLEGATO D);

VISTO:

- la resa del Conto per l'esercizio finanziario 2022 presentato dalla Tesoreria Banca Intesa San Paolo di Bollate, agli atti di questo Comune;

- che l'economista e gli agenti contabili a denaro e a materia hanno reso il proprio conto relativo alla gestione anno 2022, come da documentazione agli atti;

- le determinazioni di approvazione degli inventari beni mobili ed immobili di cui alle determinazioni rispettivamente n. 155 del 16/02/2023 e n. 200 del 28/02/2023;

- che i rendiconti presentati dall'economista e dagli agenti contabili risultano parificati dal Responsabile servizio finanziario;

- che gli ultimi bilanci delle società e organismi partecipati sono reperibili agli indirizzi internet riportati nella relazione di gestione di cui all'allegato C), comprensiva anche le risultanze esposte in modo sintetico;

CONSIDERATO, che è necessario coprire il risultato economico d'esercizio 2022, la cui competenza rientra in quelle attribuite al Consiglio Comunale, e che, sulla base di quanto esposto nella "Relazione sulla Gestione", è pari a - € 1.639.476,29 alla voce: **"Risultato economici dell'esercizio"**;

VISTI:

- i principi contabili;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 126/2014;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Dato corso alla votazione palese resa in forma elettronica con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti ___ Consiglieri con ___ voti favorevoli e ___ contrari

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di rendiconto di gestione esercizio finanziario 2022, redatto secondo i modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. comprensivo del Conto del Bilancio, del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, ALLEGATO A), corredato degli allegati diversi B, B1 e B2) quali parti integranti e sostanziali, le cui risultanze sono le seguenti:

a) conto del bilancio

MOVIMENTI 2022	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa iniziale (1/1)	8.934.326,26		
Riscossioni	6.084.596,22	29.428.626,89	35.513.223,11
Pagamenti	-4.072.653,75	-34.149.932,02	-38.222.585,77
Fondo di cassa Finale (31/12)	10.946.268,73	-4.721.305,13	6.224.963,60
Residui attivi	5.833.230,09	9.272.478,19	15.105.708,28
Residui passivi	-1.175.056,88	-5.458.349,87	-6.633.406,75
FPV per spese correnti al 1.1.2022	-305.486,04	305.486,04	
FPV per spese investimento 1.1.2022	-2.690.296,12	2.690.296,12	
AVANZO	12.608.659,78	2.088.605,35	14.697.265,13
Avanzo applicato al bilancio	-5.162.716,67	5.162.716,67	0,00
FPV per spese correnti al 31.12.2022		-389.843,75	-389.843,75
FPV per spese investimento 31.12.2022		-2.100.143,90	-2.100.143,90
RISULTATO FINALE	7.445.943,11	4.761.334,37	12.207.277,48

Parte libera	
Avanzo libero di parte corrente	€ 2.037.191,99
Avanzo libero di parte capitale	€ 429.658,08

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	6.347.119,49
Fondo pag.indennità fine mandato	4.853,05
Fondo rischi	70.000,00
Aumenti contrattuali	52.500,00
Altre spese	40.000,00
Totale parte accantonata	6.514.472,54
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.707.453,78
Vincoli derivanti da trasferimenti	525.015,80
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	69.452,72
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	678.119,11
Altri vincoli	
Totale parte vincolata	2.980.041,41
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	245.913,46
Totale	9.740.427,41

b) Conto economico:

Risultato dell'esercizio 2022 € -1.639.476,29

c) Conto del patrimonio

Attivo € 165.255.614,23
Passivo € 165.255.614,23
Netto Patrimoniale € 123.309.685,59

2. di dare atto che il rendiconto di gestione 2022 contiene tutti gli allegati e le informazioni così come previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di approvare la relazione della Giunta sulla gestione dell'esercizio 2022 e la relazione tecnica di gestione , allegato C) e C1), uniti alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, contenenti, oltre alle valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, tutti i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili;
4. di prendere atto che il Patrimonio Netto, pari ad € 123.309.685,59 è costituito, nelle seguenti poste:

I. Fondo di dotazione	€ 2.000.000,00
II. Riserve	
<i>da capitale</i>	€ 6.022.473,31
<i>da permessi da costruire</i>	€ 4.073.492,79
<i>riserve indisponibili beni demaniali e patrimoniali e per beni culturali</i>	€ 111.365.759,89
<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 767.721,94
<i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00
III. Risultato economico dell'esercizio	- € 1.639.476,29
IV. Risultato economico di esercizi precedenti	€ 719.713,95
V. Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00

5. di dare copertura alla perdita d'esercizio, pari a - € 1.639.476,29, *riducendo per €719.713,95 la voce "Risultati economici di esercizi precedenti" e per € 919.762,34 la voce "Riserve da capitale"*;
6. di prendere atto dalla chiusura dell'esercizio 2022 all'approvazione del rendiconto di gestione sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio con delibera di consiglio comunale n.17 del 28/02/2023;
7. di prendere atto che il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso parere favorevole per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022, così come risulta dalla relazione resa, Allegato D);
8. di recepire la relazione predisposta dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, Educativi e prima infanzia di cui al DPCM del 1 luglio 2021, allegato B3 parte integrante e sostanziale di questa delibera;
9. di prendere atto del conto del tesoriere reso dalla Tesoreria Banca Intesa San Paolo di Bollate, del conto dell'economista e del conto di tutti gli agenti contabili del Comune di Bollate, depositati agli atti di questo Comune, dando atto che gli stessi saranno trasmessi, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, alla Corte dei Conti;
10. di dare atto che, ai sensi dei commi 819 e 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), il prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 fornisce i seguenti esiti:

W1 (Risultato di competenza)	+ € 4.761.334,37
W2 (equilibrio di bilancio)	+ €. 1.515.255,21
W3 (equilibrio complessivo)	+ €. 1.290.255,21

11. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Bollate.

Successivamente, vista l'urgenza di adottare le risultanze del presente atto, con separata votazione palese eseguita in forma elettronica con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti --- Consiglieri con --- voti favorevoli e ---- contrari.

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Decreto Legislativo 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

- l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che “*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre (...) I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno...*”;

- l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, che differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023 – 2025 degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1 sopra richiamato;

- l'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 3, comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), convertito con legge 25/02/2022 n. 15, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);

- l'articolo 13, comma 5 bis, del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25, stabilisce che “*In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile*”;

Visto l'articolo 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente

“TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Dato atto che l’articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Visto il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20/05/2014 e da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2021;

Richiamati:

- l’articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la Deliberazione 363/2021/R/Rif, emanata in data 3 agosto 2021, dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario 2022-2025;

- la Deliberazione 459/2021/R/Rif, emanata in data 26 ottobre 2021, con la quale l’Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del MTR-2;

- la Determinazione 2/DRIF/2021, emanata in data 4 novembre 2021, con la quale l’Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- la Deliberazione 15/2022/R/RIF, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l’Autorità ha emanato – all’articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

Considerato che, con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 25/05/2022, è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il piano economico finanziario quadriennale per il periodo 2022 – 2025, che per l’annualità 2023 stabilisce un costo complessivo pari ad euro 4.086.424,00;

Rilevato che il piano è stato trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza;

Considerato, altresì, che il costo complessivo previsto per l'anno 2023 è uguale allo stanziamento previsto in bilancio per l'entrata derivante dalle tariffe TARI, secondo quanto approvato con delibera di C.C. n.13 del 31/01/2023 "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025";

Dato atto che:

- il costo complessivo previsto nel piano finanziario redatto sui criteri ARERA, pari ad euro 4.086.424,00, sarà coperto integralmente dalle tariffe TARI 2023 relative alle utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, nonché i dati relativi alla produzione della quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività professionali, commerciali, produttive) sono state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra utenze domestiche per il 70% (euro 2.860.496,80) ed utenze non domestiche per il 30% (€ 1.225.927,20);
- che sono state elaborate le tariffe secondo i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per quelle non domestiche previste nel D.P.R. 158/99, confermando le medesime condizioni degli esercizi relativi agli anni 2014 - 2022: a) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti massimi per la categoria di componenti n. 1 (singles) e minimi per quelli con componenti da n. 2 a 6 per gravare meno sui nuclei familiari con un maggior numero di componenti e garantire una maggiore perequazione; b) per le utenze non domestiche, per avere un maggiore equilibrio e bilanciamento dell'imposizione in percentuale, sono stati scelti i coefficienti massimi per le categorie 2, 6, 15, 16, 18, 20, 28, 29, il coefficiente medio per la categoria 21 e coefficienti minimi per le rimanenti (n. 8 categorie con coefficienti massimi, una con coefficienti medi, le altre 21 con coefficienti minimi);

Rilevato che sono state elaborate le tariffe 2023 in base al PEF pluriennale validato;

Tutto ciò premesso;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione palese resa in forma elettronica con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti Consiglieri con voti favorevoli , voti contrari e astenuti.

DELIBERA

1. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" anno 2023, come risultanti dai prospetti allegati sotto la lettera "A" (utenze domestiche) e "B" (utenze non domestiche), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023 e che i relativi avvisi di pagamento saranno inviati ai contribuenti entro il mese di maggio, con scadenze di pagamento 31 maggio 2023 (prima rata) e 30 novembre 2023 (seconda rata), con possibilità di pagamento in unica rata (31 luglio 2023);
3. di dare atto che il piano economico finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25/05/2022, è pari ad euro 4.086.424,00 e che trova integrale copertura nelle tariffe TARI 2023;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con legge n. 58/2019 e dalla legge n. 160/19;

Successivamente, vista l'urgenza, al fine di approvare le tariffe TARI 2023 entro i termini previsti per legge, con separata votazione palese eseguita in forma elettronica con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti Consiglieri con voti favorevoli , voto contrario e astenuti.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Dato atto che l'art. 1, commi 738 e 780, della Legge n. 160 del 27/12/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 639, nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visto l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Rilevato che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1, comma 682, della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *"1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;

Considerato che, alla luce della esperienza applicativa, si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

Ritenuto utile perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente, anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

Visti:

- il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20/05/2014, e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 25 del 29/06/2020 e con delibera di C.C. n. 12 del 29/03/2021;
- il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene ambientale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/11/2011;
- il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20/05/2014, successivamente modificato con delibera di C.C. n. 29 del 25/05/2022;

Richiamate:

- la Deliberazione 363/2021/R/Rif, emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 15/2022/R/Rif con la quale ARERA ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF), che introduce una serie di obblighi di servizio e standard di qualità obbligatori dal 1° gennaio 2023 per tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che le disposizioni contenute nella Deliberazione di cui al punto precedente incidono altresì sulla disciplina TARI vigente pur senza apportare modifiche dirette alla L. 147/2013;

Ritenuto che, in applicazione del principio gerarchico delle fonti del diritto, le disposizioni emanate da un'Autorità Amministrativa Indipendente (come ARERA) non possono modificare od abrogare norme di legge vigenti;

Considerato, pertanto, di poter introdurre all'interno della disciplina regolamentare tutte le disposizioni contenute nella Deliberazione sopra citata che non contrastino in modo esplicito con quanto predisposto dalla L. 147/2013 art. 1 o atti equipollenti;

Rilevato che il Comune di Bollate, in veste di Ente Territorialmente Competente, con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 14/02/2023, ai sensi dell'articolo 3.1 dell'Allegato (TQRIF) alla Deliberazione 15/2022/R/Rif sopra richiamata, ha individuato lo schema regolatorio I come vincolante per l'ambito tariffario del Comune di Bollate e che ciò comporta l'obbligatorio adeguamento alle disposizioni contenute tra gli obblighi di servizio riassunti nella tabella 2, Appendice 1 al suddetto Allegato (TQRIF);

Considerato che l'articolo 14 della Legge 118/2022 ha modificato l'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, riducendo da cinque a due anni il vincolo temporale della c.d. "fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti" delle utenze non domestiche e abrogando la

possibilità per queste ultime di essere riammesse al servizio pubblico prima della scadenza biennale;

Ritenuto necessario intervenire a modificare il Regolamento che disciplina il tributo, apportando al testo regolamentare vigente le variazioni ed integrazioni relative a quanto segue:

a) procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori dal servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche (art. 3 Delibera ARERA 15/2022);

b) decorrenza delle dichiarazioni di variazione in corso d'anno che comportano un diverso ammontare del tributo;

c) rateizzazione dei versamenti ordinari e individuazione dei requisiti necessari al riconoscimento della stessa (art. 27.1 All. A Delibera ARERA 15/2022);

d) vincolo temporale per le utenze non domestiche che esercitano la facoltà di fuoriuscire dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani (art. 14 L. 118/2022);

e) termine per la presentazione della dichiarazione di inizio, variazione, cessazione della detenzione dell'immobile (artt. 6 e 10 All. A Delibera ARERA 15/2022);

Considerato opportuno, con riferimento al punto precedente, modificare il termine per la presentazione della dichiarazione in 90 giorni solari, fermo restando che per l'applicazione della sanzione ex art. 1, comma 696, L. 147/2013 sarà considerato il termine del 30 giugno dell'anno successivo, come stabilito dall'art. 1 commi 684 e 685 L. 147/2013;

Valutato, altresì, alla luce delle sopravvenute pronunce ministeriali, di procedere all'abrogazione del comma 7 dell'articolo 13 dell'allegato Regolamento che prevedeva l'applicazione della quota fissa alle utenze non domestiche produttive di rifiuti speciali;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato al 31 marzo 2023 e che quest'ultimo è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023 dall'articolo 1 comma 775 della L. 197/2022;

- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. "sganciamento TARI");

Preso atto che, con l'articolo 43, comma 11, del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

Visti:

- l'articolo 13, comma 15 e 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, che, in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

- l'articolo 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, che, in ordine all'efficacia degli atti deliberativi, dispone *"15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale pro-*

pria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Richiamata la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze, che prevede: *“Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”;*

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”;*

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 18/04/2023, ns. prot. n. 18052, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

Dato atto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e s.m.i., alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al *“Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI) vigente;*
2. di stabilire che il testo del Regolamento contenuto all'Allegato B, così come modificato ai sensi del punto 1), avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
4. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, vista l'urgenza, al fine di rispettare il termine del 30 aprile previsto per legge, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA: ARTICOLI 10,
11, 12, 13, 27, 40, 42, 42BIS, 43 E 52**

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettera a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;
- il D.P.R. 10.09.1990 n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- la L. 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- il Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 "Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);

Richiamati:

- il Piano Cimiteriale Comunale adottato dal Consiglio Comunale con delibera n.35 del 24.07.2012;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 14 del 11/06/2013 e modificato con delibera di C.C. n. 69 del 15.11.2021;

Verificato che la crescente domanda di cremazione anche ad esito delle ordinarie operazioni di esumazione ed estumulazione, ha da un lato fatto decrescere la richiesta di tumulazione in loculo e dall'altro, invece, fatto aumentare le richieste di tumulazione di cassettoni resti o ceneri all'interno di loculi già occupati da salma;

Dato atto che risulta fondamentale per l'Amministrazione Comunale da un lato ridurre il numero e, conseguentemente i costi, delle estumulazioni ordinarie da effettuare annualmente e i costi di nuovi lotti di ossari e dall'altro recuperare gli anni di mancato pagamento delle concessioni cimiteriali di loculi scadute;

Dato atto, altresì, che:

- occorre precisare al comma 5 dell'art 40 che, qualora non si sia provveduto al pagamento del corrispettivo della concessione nei termini stabiliti o di una singola rata in caso di dilazione del pagamento in due rate o di singola rata in caso di dilazione del pagamento richiesta per temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, si darà luogo immediatamente alla procedura di riscossione coattiva del relativo credito;
- occorre meglio precisare nelle ipotesi di decadenza della concessione cimiteriale di cui all'art. 52, quelle derivanti da gravi inadempienze degli obblighi previsti nell'atto di concessione, ma anche degli obblighi previsti nella vigente normativa o nelle disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione Comunale e quelle derivanti dal mancato pagamento del corrispettivo della concessione a vivente di cui all'art. 43, comma 1 o delle dilazioni di pagamento previste;

- occorre modificare i seguenti articoli del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria per adeguarli alla nuova normativa o situazioni di fatto intercorse dalla relativa approvazione o per correggere errori materiali: articoli 10, 11, 12, 13, 27, 42bis e 43;

Considerato che si rende, pertanto, necessario:

- precisare all'art. 40, comma 5 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria che, qualora non si sia provveduto al pagamento del corrispettivo della concessione nei termini stabiliti o di una singola rata in caso di dilazione del pagamento in due rate o di singola rata in caso di dilazione del pagamento richiesta per temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, si darà luogo immediatamente alla procedura di riscossione coattiva del relativo credito;

- modificare l'articolo 42, commi 2 e 4, del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria al fine di rendere possibile il rinnovo trentennale, per le sole concessioni di loculo, con possibilità di dilazione di pagamento in due rate, nella misura del 50% ciascuna per il solo importo del rinnovo;

- modificare l'art. 52, comma 1, lett. g) del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria prevedendo la decadenza della concessione cimiteriale anche in caso di gravi inadempienze degli obblighi previsti nella vigente normativa o nelle disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione Comunale;

- inserire la lett. i) all'art 52, comma 1 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria prevedendo la decadenza della concessione cimiteriale anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo della concessione o delle dilazioni di pagamento previste per le concessioni a vivente;

- modificare i seguenti articoli del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria per adeguarli alla nuova normativa o situazioni di fatto intercorse dalla relativa approvazione o per correggere errori materiali: articoli 10, 11, 12, 13, 27, 42bis e 43;

Ritenuto, per quanto meglio sopra specificato, di approvare :

- le modifiche degli articoli 10, 11, 12, 13, 27, 40 comma 5, 42, commi 2 e 4, 42bis e art. 52, comma 1, lett. g) e i) del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria nel testo di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1) di approvare le modifiche degli articoli 10, 11, 12, 13, 27, 40 comma 5, 42, commi 2 e 4, 42bis e art. 52, comma 1, lett. g) e i) del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria nel testo di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare altresì atto che, il Regolamento di Polizia Mortuaria, come modificato ai sensi del precedente punto 1, ai sensi dell'art.74, entra in vigore il giorno successivo all'eseguibilità della presente deliberazione.

Successivamente, vista l'urgenza motivata dall'esigenza di dare attuazione alla nuova ipotesi di rinnovo di concessione di loculo prevista dalle modifiche regolamentari approvate

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, Decreto legislativo 267/2000.